



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE
"I AID MADAGASCAR - ONLUS"**

L'anno 2026, il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo alle ore 18.30 in Massa e Cozzile, presso lo Studio Maffia & Associati in Largo G. La Pira 10, previa convocazione di tutti gli associati, si è riunita l'assemblea generale straordinaria dell'associazione.

Il presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo e-mail così come previsto dall'art. 12 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti collegati in videoconferenza il Consiglio direttivo nella persona dei signori: Ricci Roberto, Curcio Rosario, Tolomelli Luigi, Giordano Barbara; i soci Paolini Claudia, De Lucia Giuseppe, Cappellini Giulia, Sassi Marco, Noris Stefania, CodyCloud S.r.l.s, Lions Club Torino Europa, Sciandra Denis e per delega i soci:

Soci deleganti	Con delega a:
Santagata Rosaria	Ricci Roberto
Gambacorti Andrea	Ricci Roberto
Cozza Carlo	Ricci Roberto
Mosiello Francesco	Curcio Rosario
Conigliaro Massimo	Curcio Rosario
Faé Enrico	Curcio Rosario
Paier Barbara	Tolomelli Luigi
Rippa Francesco	Tolomelli Luigi

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per l'assemblea in seconda convocazione.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il sig. Ricci Roberto

Il Presidente invita il signor Curcio Rosario a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta. successivamente il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno che reca i seguenti punti:

1. Adeguamento dello Statuto;
2. varie ed eventuali.

Passando alla trattativa dell'ordine del giorno il presidente illustra il primo punto e comunica la necessità di modificare lo Statuto in quanto a seguito della presentazione della richiesta di iscrizione nel portale RUNTS sono state rilevate alcune criticità da parte dell'Ufficio preposto al controllo del rispetto di tutti i requisiti necessari; pertanto si è reso necessario modificare gli articoli 2 (scopo), 3 (patrimonio), 4 (soci), 6 (organi), 7 (assemblea dei soci), 10 (organo monocratico di controllo), 11 (revisore legale dei conti) implementandoli o modificandoli con i seguenti testi:

Art. 2 - Scopo

L'associazione "I aid Madagascar - ETS" è un Ente apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, e si pone come obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto all'art. 4 comma 1 del Codice del Terzo settore, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; opera nel settore della solidarietà internazionale e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supportando e creando progetti di cooperazione, progetti sociali che riguardano la salute, l'educazione, l'ambiente, la povertà e la creazione di opportunità economiche e lavorative per persone in condizioni di svantaggio. In particolare, ma non esclusivamente, ha lo scopo di promuovere la crescita sociale, materiale e culturale dei territori e delle aree sottosviluppate del Madagascar e altri paesi dell'Africa, supportare le popolazioni locali con progetti nel settore dell'agricoltura, dell'istruzione, della formazione, dell'accesso ai servizi, dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e dell'energia, delle infrastrutture pubbliche, di promuovere l'implementazione di strutture sanitarie al fine di offrire cure mediche gratuite alle persone bisognose e di promuovere una formazione professionale, erogando sovvenzioni e servizi, sempre in favore delle aree disagiate del Madagascar e altri paesi dell'Africa.-

Art. 3 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili e immobili;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote associative ordinarie e straordinarie;
- b. rendite patrimoniali;
- c. contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 4 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, nel rispetto del comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci Sostenitori: sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali;

- Soci Onorari: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti nonché versando la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro la riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le delibere dell'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa hanno diritto di voto e possono esser eletti nelle cariche sociali. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio e può essere portatore di massimo tre deleghe.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per decesso, per esclusione.

Art. 6 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;*
- 2) il Consiglio direttivo;*
- 3) il Presidente.*



Gli incarichi degli organi sopradescritti sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo:

- l'Organo Monocratico di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante lettera o mail indirizzata ai singoli soci con almeno 7(sette) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della mail, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'assemblea si tiene presso la sede, in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e per gli associati che non possono partecipare fisicamente è possibile partecipare con strumenti tecnologici (tipo tele conferenza, video conferenza, chat, ecc.)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è validamente costituita con un numero di soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;



- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 10 - L'organo Monocratico di Controllo

L'Organo di controllo è costituito in forma monocratica ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., salve le limitazioni previste dall'art. 2399 c.c. L'affidatario dell'ufficio resta in carica tre anni, potendo essere confermato senza limiti nel numero dei mandati.

All'Organo di controllo spettano i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ed in particolare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo monocratico di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.lgs. 117/2017, può esercitare la funzione della revisione legale dei conti nel rispetto dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

L'Organo monocratico di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche in conformità all'art. 30, comma 7, D.lgs. 117/2017.

Art. 11 – Il Revisore Legale Dei Conti

Il Revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro, verrà nominato dal Consiglio di amministrazione nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 e sempre che la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitata dal l'Organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

Il Revisore è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato; esso decade dalla carica alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Revisore esercita i compiti ad esso attribuiti dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea, dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti,

DELIBERA all'unanimità



di approvare le modifiche sopraesposte e conseguentemente modificare gli articoli suddetti dello Statuto col testo proposto dal Presidente e sopra riportato come da nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale;

autorizza il Presidente a registrare il presente verbale con allegato Statuto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a compiere tutti gli atti necessari per dare pubblicità e regolarità alla presente delibera presso tutti gli uffici pubblici e privati.

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 18.50 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Il Segretario
Curcio Rosario

Rosario Curcio

Il Presidente
Ricci Roberto

Roberto Ricci

La Funzionaria
Katia Gherardi

Katia Gherardi

Registrato a Pistoia il **25/03/2026**
al N° **53** Serie **3**
Pagato **ESENTE**

M° 1 ALLEGATO



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE



ALL. 1

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata **"I aid Madagascar - ETS"**, con sede nel comune di Montecatini Terme (PT) in Via Enrico Magnani n. 3 , in seguito chiamata per brevità Associazione. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché dal presente statuto e dal codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017). -

Art. 2 - Scopo

L'associazione "I aid Madagascar - ETS" è un Ente apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, e si pone come obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto all'art. 4 comma 1 del Codice del Terzo settore, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; opera nel settore della solidarietà internazionale e si



propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supportando e creando progetti di cooperazione, progetti sociali che riguardano la salute, l'educazione, l'ambiente, la povertà e la creazione di opportunità economiche e lavorative per persone in condizioni di svantaggio. In particolare, ma non esclusivamente, ha lo scopo di promuovere la crescita sociale, materiale e culturale dei territori e delle aree sottosviluppate del Madagascar e altri paesi dell'Africa, supportare le popolazioni locali con progetti nel settore dell'agricoltura, dell'istruzione, della formazione, dell'accesso ai servizi, dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e dell'energia, delle infrastrutture pubbliche, di promuovere l'implementazione di strutture sanitarie al fine di offrire cure mediche gratuite alle persone bisognose e di promuovere una formazione professionale, erogando sovvenzioni e servizi, sempre in favore delle aree disagiate del Madagascar e altri paesi dell'Africa.-

Art. 3 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili e immobili;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.-



L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote associative ordinarie e straordinarie;
- b. rendite patrimoniali;
- c. contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.-

L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.-

Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 4 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di



razionalità o di religione.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, nel rispetto del comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci Sostenitori: sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali;

- Soci Onorari: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad



approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando

la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro la riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le delibere dell'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa hanno diritto di voto e possono esser eletti nelle cariche sociali. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni socio, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio e può essere portatore di massimo tre deleghe.-



I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per decesso, per esclusione.-

Art. 5 - Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.-

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 10, comma 6 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.-

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.-

Art. 6 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;

3) il Presidente.

Gli incarichi degli organi sopradescritti sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.-

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo:

- l'Organo Monocratico di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.-

Art. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.-

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.-

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, mediante lettera o mail indirizzata ai singoli soci con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della mail, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.-

L'assemblea si tiene presso la sede, in altro luogo indicato



nell'avviso di convocazione e per gli associati che non possono partecipare fisicamente è possibile partecipare con strumenti tecnologici (tipo tele conferenza, video conferenza, chat, ecc.)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è validamente costituita con un numero di soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. Sono vietate deleghe permanenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.-

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;- approvare, il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.-

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura



di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.-

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.-

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.-

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.-

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.-

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.-

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.-

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività

gratuitamente.-

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.-

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.-

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.-

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.-

Il Consiglio direttivo si raduna per l'approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve



essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità indicate in seguito.-

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, inviato per lettera, fax o mail e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie..-

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.-

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.-

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.-

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del



verbale dell'adunanza.-

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti. E' altresì possibile che l'adunanza del Consiglio Direttivo sia valida con la forma della video e/o teleconferenza; in tale caso il segretario redigerà il verbale della riunione e provvederà a confermare la presenza degli intervenuti all'assemblea e sottoscriverà, insieme con ai componenti intervenuti personalmente, in proprio il suddetto verbale.-

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.-

Art. 9 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.-

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.-

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.-

Il Presidente dura in carica tre anni.-

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e



l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.-

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.-

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.-

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.-



Art. 10 - L'organo Monocratico di Controllo

L'Organo di controllo è costituito in forma monocratica ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., salve le limitazioni previste dall'art. 2399 c.c. L'affidatario dell'ufficio resta in carica tre anni, potendo essere confermato senza limiti nel numero dei mandati.

All'Organo di controllo spettano i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ed in particolare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo monocratico di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.lgs. 117/2017, può esercitare la funzione della revisione legale dei conti nel rispetto dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

L'Organo monocratico di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche in conformità all'art. 30, comma 7, D.lgs. 117/2017.

Art. 11 - Il Revisore Legale Dei Conti



Il Revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro, verrà nominato dal Consiglio di amministrazione nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 e sempre che la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitata dal l'Organo di controllo monocratico, ai sensi del l'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

Il Revisore è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato; esso decade dalla carica alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Revisore esercita i compiti ad esso attribuiti dal Codice del Terzo settore.

Art. 12 - Modifica Statuto e scioglimento Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.-

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea



straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.-

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS.-

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-

Art. 13 - Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.-

Rossario Puccio

Roberto Pucci

